CORAP
Consorzio Regionale per lo Sviluppo delle Attività Produttive

REGOLAMENTO PER GLI AFFIDAMENTI DIRETTI DI FORNITURE, SERVIZI E LAVORI SOTTO SOGLIA

Regolamento approvato con decreto n.55. del…16/12/2022

CAPO I - PRINCIPI GENERALI 3
Procedure ordinarie 3
Principi applicabili agli affidamenti sotto soglia 3
Divieto di frazionamento e tutela delle imprese di minori dimensioni 3
Obblighi di trasparenza 4
Responsabile del Procedimento 4
Criteri di aggiudicazione 4
Principio di rotazione 4
Fasce merceologiche e procedure di affidamento diretto 5
I Forniture 5
II Servizi 5
III Servizi tecnici e di ingegneria 5
IV Lavori 5
Deroga all'obbligo di rotazione 5
Affidamenti di valore inferiore ad € 5.000,00 6
La stipula del contratto 6
CAPO II 6
ITER PER GLI AFFIDAMENTI DIRETTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000,00 6
Modalità di affidamento di forniture e servizi 6
Procedura di affidamento 6
Individuazione degli operatori 7
Determina a contrarre 7
Requisiti da richiedere all'operatore 7
Motivazione attenuata per appalti di modesto valore 7
Controllo dei requisiti 7
Art. 19 8
Servizi di ingegneria e architettura 8
CAPO III 8
ITER PROCEDIMENTALE PER GLI AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA DI IMPORTO SUPERIORE A € 40.000 8
Procedure affidamento di importo superiore a € 40.000,00 8
Determina a contrarre 8
Fasi della procedura 9
L'indagine di mercato 9
Il contenuto della richiesta di offerta 9
Servizi di ingegneria e architettura 10
Verifica dei requisiti 10
Norme di coordinamento e transitorie 10
Norme di rinvio ed entrata in vigore 10

CAPO I - PRINCIPI GENERALI

Art. 1

Procedure ordinarie

1. Nel rispetto degli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa è possibile ricorrere alle procedure ordinarie, anziché a quelle semplificate, qualora le esigenze del mercato suggeriscano di assicurare il massimo confronto concorrenziale.

Art. 2

Principi applicabili agli affidamenti sotto soglia

1. Le procedure sotto soglia sono soggette ai principi generali contenuti nel D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii. ed in particolare, sono attuate nel rispetto:

a) **del principio di economicità**, che implica l'uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della selezione ovvero nell'esecuzione del contratto;

b) **del principio di efficacia**, che implica la congruità dei propri atti rispetto al conseguimento dello scopo e dell'interesse pubblico cui sono preordinati;

c) **del principio di tempestività,** che importa l'esigenza di non dilatare la durata del procedimento di selezione del contraente in assenza di obiettive ragioni;

d) **del principio di correttezza,** il quale richiede una condotta leale ed improntata a buona fede, sia nella fase di affidamento sia in quella di esecuzione;

e) **del principio di libera concorrenza**, che comporta l'effettiva contendibilità degli affidamenti da parte dei soggetti potenzialmente interessati;

f) **dei principii di non discriminazione e di parità di trattamento**, il quale impone una valutazione equa ed imparziale dei concorrenti e l'eliminazione di ostacoli o restrizioninella predisposizione delle offerte e nella loro valutazione;

g) **dei principi di trasparenza e pubblicità,** i quali impongono la conoscibilità delle procedure di gara, nonché l'uso di strumenti che consentano un accesso rapido e agevole alle informazioni relative alle procedure;

h) **del principio di proporzionalità**, che implica l'adeguatezza e idoneità dell'azione rispetto alle finalità e all'importo dell'affidamento;

i) **del principio di rotazione** degli inviti e degli affidamenti, il quale richiede il non consolidarsi di rapporti solo con alcune imprese, favorendo la distribuzione delle opportunità degli operatori economici di essere affidatari di un contratto pubblico;

j) **dei criteri di sostenibilità energetica e ambientale**, la previsione nella documentazione progettuale e di gara dei criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare tenendo conto di eventuali aggiornamenti;

k) **del principio di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interessi,** l'adozione di adeguate misure di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interesse sia nella fase di svolgimento della procedura di gara che nella fase di esecuzione del contratto, assicurando altresì una idonea vigilanza sulle misure adottate.

Art. 3

Divieto di frazionamento e tutela delle imprese di minori dimensioni

1. Il valore stimato delle procedure sotto soglia è calcolato in osservanza dei criteri fissati all'art. 35 del Codice dei contratti pubblici. Al fine di evitare un artificioso frazionamento dell'appalto, si rende necessario prestare attenzione alla corretta definizione del proprio fabbisogno in relazione all'oggetto degli appalti, specialmente nei casi di ripartizione in lotti, contestuali o successivi, o di ripetizione dell'affidamento nel tempo.

2. Nel predisporre gli atti delle procedure sotto soglia è necessario tenere conto delle realtà imprenditoriali di minori dimensioni, fissando requisiti di partecipazione e criteri di valutazione che, senza rinunciare al livello qualitativo delle prestazioni, consentano la partecipazione anche delle micro, piccole e medie imprese, valorizzandone il potenziale.

Art. 4

Obblighi di trasparenza

1. Tutti gli atti della procedura sono soggetti agli obblighi di trasparenza previsti dall'art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..
2. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento deve contenere l'indicazione dei soggetti che hanno effettivamente proposto offerte e di quelli invitati ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), c) c-bis) del richiamato decreto.

Art. 5

Responsabile del Procedimento

1. Il Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento e per la fase di esecuzione dell'appalto è nominato nel rispetto delle disposizioni previste all'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii. in conformità alle Linee Guida ANAC n. 3.
2. Il Responsabile del Procedimento svolge le funzioni attribuite dalla legge - con particolare riferimento agli articoli 31, 101 e 111 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e ss.mm.e ii. - e ne assume le relative responsabilità di natura civile, penale, amministrativa e contabile.
3. Il Responsabile del Procedimento è nominato dal Legale Rappresentante dell'Ente o Dirigente di Settore nella fase preordinata all'avvio dell'affidamento di servizi, lavori e forniture, nel rispetto del principio di rotazione degli incarichi, ove possibile.
4. Il principio di rotazione nella nomina del Responsabile del procedimento è derogabile per esecuzione lavori e/o affidamento di forniture e servizi nei casi di somma urgenza; in tal caso, il redattore degli atti di somma urgenza, riveste la funzione di Responsabile del Procedimento.

Art. 6

Criteri di aggiudicazione

1. Di regola, i contratti di cui all'art. 36 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., sono aggiudicati sulla base del criterio del minor prezzo o dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
2. Vanno aggiudicati esclusivamente con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa in termini di qualità/prezzo i servizi ad alta intensità di manodopera, ovvero, quelli nei quali il costo della manodopera è pari almeno al 50% (per cento) dell'importo totale del contratto.
3. Vanno aggiudicati esclusivamente con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa in termini di qualità/prezzo gli appalti contemplati nell'art. 95, c. 3 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii e di seguito indicati:
   a. nei contratti di servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nei servizi ad alta intensità di manodopera;
   b. nei contratti relativi all'affidamento di servizi di ingegneria ed architettura e altri servizi tecnici ed intellettuali di importo ≥ 40.000,00 €
   c. nei contratti di servizi e forniture di importo ≥ 40.000,00 € caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o carattere innovativo.
4. Gli affidamenti diretti di cui all'art. 36, c. 2, lett. a) sono di norma aggiudicati con il criterio del minor prezzo. Il Corap si riserva in ogni caso la facoltà di valutare il rapporto qualità/prezzo anche in ragione della natura dell'affidamento.

Art. 7

Principio di rotazione

1. Il Corap è tenuto al rispetto del criterio di rotazione al fine di favorire la distribuzione temporale delle opportunità di aggiudicazione tra tutti gli operatori potenzialmente idonei e di evitare il consolidarsi di rapporti esclusivi con alcune imprese.
2. Il principio di rotazione opera con riferimento agli affidamenti e agli inviti.
3. La rotazione assume rilevanza con riferimento alle ultime due procedure sotto soglia svolte:
   - ✓ quella in corso
   - ✓ quella immediatamente precedente

   e comporta, di regola, il divieto di coinvolgimento degli operatori economici invitati o aggiudicatari della precedente procedura.
4. La rotazione si attua all'interno del medesimo settore merceologico o nello stesso settore di servizi (identificato mediante CPV) e nella medesima fascia di valore economico,come di seguito meglio definite.

5. In ogni caso la rotazione deve ritenersi attuata nell'ipotesi in cui non venga operata alcuna limitazione numerica sugli operatori coinvolti nella singola procedura e ciò implica, per le procedure attivate previa pubblicazione di un avviso di manifestazione di interesse che non venga contingentato il numero degli operatori che verranno invitati a seguito di pubblicazione di un avviso di manifestazione di interesse, *oppure* nel caso di utilizzo di un elenco di operatori economici, che verranno invitati tutti gli operatori rientranti nella categoria merceologica oggetto di acquisizione.
6. Non determina limitazione numerica ai sensi del comma precedente la prescrizione di specifici requisiti di partecipazione alla procedura, come requisiti di idoneità professionale, requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale. Del pari non costituiscono limitazioni numeriche la richiesta dell'abilitazione ad uno specifico bando del Mercato elettronico.

Art. 8

Fasce merceologiche e procedure di affidamento diretto

1. Gli appalti riguardanti le procedure sotto soglia, di cui all'art 35 comma 1 lett. c) e art. 36 comma 2 lett. a) e b) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., sono suddivisi nelle sotto riportate fasce di importo con indicazione delle modalità di richiesta di preventivi:

I Forniture

a. forniture di valore superiore a € 5.000,00 ed inferiore ad € 40.000,00: richiesta di almeno due preventivi, ove esistenti;
b. forniture di valore superiore ad € 40.000,00 e sino ad € 150.000,00: richiesta di almeno cinque preventivi, ove esistenti;
c. da € 150.000,00 alle soglie di cui all'art. 35 comma 1 lettera c) del D.Lgs. 50/2016 (attualmente) € 215.000,00: richiesta di almeno sei preventivi, ove esistenti;

II Servizi

d. servizi di valore superiore a € 5.000,00 ed inferiore ad € 40.000,00: richiesta di almeno due preventivi, ove esistenti;
e. servizi di valore superiore ad € 40.000,00 e sino ad € 150.000,00: richiesta di almeno cinque preventivi, ove esistenti;
f. da € 150.000,00 alle soglie di cui all'art. 35 comma 1 lettera c) del D.Lgs. 50/2016 (attualmente) € 215.000,00): richiesta di almeno sei preventivi, ove esistenti;

III Servizi tecnici e di ingegneria

g. servizi di valore superiore a € 5.000,00 inferiore ad € 40.000,00: richiesta di almeno due preventivi, ove esistenti;
h. servizi di valore superiore ad € 40.000,00 e sino ad € 150.000,00: richiesta di almeno cinque preventivi, ove esistenti;
i. da € 150.000,00 alle soglie di cui all'art. 35 comma 1 lettera c) del d.lgs. 50/2016 (attualmente) € 215.000,00) richiesta di almeno sei preventivi, ove esistenti;

IV Lavori

j. lavori di valore superiore a € 5.000,00 ed inferiore ad € 40.000,00: richiesta di almeno due preventivi, ove esistenti;
k. lavori di valore superiore ad € 40.000,00 e sino ad € 100.000,00: richiesta di almeno tre preventivi, ove esistenti;
l. lavori valore superiore ad € 100.000,00 e sino ad € 150.000,00: richiesta di almeno cinque preventivi, ove esistenti;
m. lavori di valore pari o superiori ad € 150.000,00 procedure di cui all'art. 36 D.Lgs. 50/2016.

Art. 9

Deroga all'obbligo di rotazione

1. In via del tutto eccezionale è possibile derogare al principio di rotazione. In tale caso è necessario fornire una specifica motivazione che giustifichi la suddetta deroga.
2. In caso di affidamento diretto al contraente uscente o in caso di re invito esteso al contraente uscente, è necessario evidenziare nella motivazione, in alternativa, ricorrendone le condizioni:

a) l'effettiva assenza di alternative ed il grado di soddisfazione maturato dalla stazione appaltante nel precedente appalto (esecuzione a regola d'arte, rispetto dei tempi e dei costi pattuiti);

b) la competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento anche tenendo conto della qualità della prestazione ed il grado di soddisfazione maturato dalla stazione appaltante nel precedente appalto (esecuzione a regola d'arte, rispetto dei tempi e dei costi pattuiti);

3. In caso di affidamento (diretto) al candidato invitato alla precedente procedura selettiva, e non affidatario o in caso di reinvito al candidato invitato alla precedente procedura selettiva, e non affidatario, vanno evidenziate in motivazione l'aspettativa, desunta da precedenti rapporti contrattuali o da altre ragionevoli circostanze, circa l'affidabilità dell'operatore economico e l'idoneità a fornire prestazioni coerenti con il livello economicoe qualitativo atteso. Ciò è possibile prendendo in considerazione eventuali appalti pregressi svolti dall'operatore economico in questione per il Corap o eventuali certificazioni di buona esecuzione riguardanti appalti eseguiti per altre stazioni appaltanti.

4. La deroga all'obbligo di rotazione può essere applicata nei casi di somma urgenza pervisti dall'art. 163 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..

Art. 10

Affidamenti di valore inferiore ad € 5.000,00

1. Negli affidamenti di importo inferiore a 5.000 euro, è consentito procedere all'affidamento diretto anche senza previa richiesta di preventivo. Negli affidamenti inferiori a € 5.000,00 si può derogare all'applicazione delle disposizioni in merito alla rotazione, previa scelta sintetica e motivata da indicare nella determina a contrarre o nell'atto equivalente redatto ai sensi dell'art. 32, comma 2, secondo periodo, del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

Art. 11

La stipula del contratto

1. I contratti per gli affidamenti di forniture, servizi e lavori di cui al presente regolamento **sono stipulati in modalità elettronica** con le seguenti modalità:

   a) per affidamenti di forniture, servizi e lavori il cui valore contrattuale è inferiore a € 40.000,00: mediante ricorso alla corrispondenza secondo l'uso del commercio anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli Stati membri;

   b) per affidamenti di forniture, servizi e lavori il cui valore contrattuale è pari o superiore a € 40.000,00 e inferiore a € 150.000,00: mediante scrittura privata non autenticata;

   c) per affidamenti di forniture, servizi e lavori il cui valore contrattuale è pari o superiore a €150.000,00: scrittura privata e/o forma pubblica amministrativa.

CAPO II

ITER PER GLI AFFIDAMENTI DIRETTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000,00

Art. 12

Modalità di affidamento di forniture e servizi

1. Per l'acquisizione di forniture, lavori e servizi il RUP dovrà ricorrere all'acquisto secondo le modalità del presente regolamento. Potrà eventualmente utilizzare la consultazione dei cataloghi elettronici del MEPA.

2. Le disposizioni di cui al precedente comma 1 non si applicano agli acquisti effettuati mediante utilizzo di buono economale e a quelli di importo inferiore ad € 5.000,00.

Art. 13

Procedura di affidamento

1. Per le acquisizioni di forniture, lavori e servizi di importo inferiore a € 40.000,00, il RUP, fatta salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, opera, nel rispetto delle fasi di cui all'art. 32 del citato decreto legislativo, con le modalità di cui all'art. 7 del presente regolamento.

Art. 14

Individuazione degli operatori

1. Per procedure di importo superiore ad € 5.000,00 e fino a € 40.000,00, il RUP individua gli operatori cui inviare la richiesta di preventivo tramite indagine di mercato dando atto della procedura adottata nella determinazione, oppure tramite la consultazione dei cataloghi elettronici del MEPA.

Art. 15

Determina a contrarre

1. Nella determina a contrarre vanno specificati:
   a) l'interesse pubblico che si intende soddisfare;
   b) le caratteristiche dei beni e servizi che si intendono acquisire;
   c) l'importo massimo stimato dell'affidamento e la relativa copertura contabile;
   d) la procedura che si intende seguire, con una sintetica indicazione delle ragioni;
   e) i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte;
   f) le principali condizioni contrattuali;
   g) congruità del prezzo: può essere dimostrata alternativamente:
   - mediante il confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici;
   - mediante comparazione dei listini di mercato;
   - mediante il confronto con offerte precedenti per commesse identiche o analoghe;
   - mediante l'analisi dei prezzi praticati ad altre amministrazioni.
2. Nel caso di affidamenti diretti di importo inferiore a € 40.000,00, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere tramite determina a contrarre o atto equivalente in modo semplificato, ai sensi dell'art. 32, comma 2, secondo periodo, del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.. In tal caso nel provvedimento di affidamento diretto devono essere specificati i seguenti elementi:
   h) l'oggetto dell'affidamento;
   i) l'importo;
   j) il fornitore;
   k) le modalità di individuazione del fornitore;
   l) il possesso dei requisiti di carattere generale;
   m) il possesso dei requisiti di carattere speciale (nel caso).

Art. 16

Requisiti da richiedere all'operatore

1. All'operatore economico si richiedono i requisiti di:

a) idoneità professionale;
b) capacità economica e finanziaria.
c) capacità tecniche e professionali, stabilite in ragione dell'oggetto e dell'importo dell'affidamento.

2. In particolare il requisito di cui al punto a) è richiesto a tutti gli operatori economici individuati, quelli di cui ai punti b) e c) sono richiesti per gli affidamenti di importo superiore a € 150.000,00.

Art. 17

Motivazione attenuata per appalti di modesto valore

1. La motivazione da esprimere nel provvedimento relativo ad affidamenti diretti inferiori a 5.000 euro, può essere espresso in forma attenuata.

Art. 18

Controllo dei requisiti

1. Gli operatori economici per i quali operano affidamenti diretti sono ammessi al regime semplificato di controlli, che prevede:
   - un'apposita autocertificazione resa dall'operatore economico, di attestazione del possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art.80 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
   - un'apposita autocertificazione resa dall'operatore economico, di attestazione dell'assenza di conflitti d'interesse nel rispetto del principio di cui alla lettera K dell'art. 2 del presente

regolamento;

- un'apposita autocertificazione resa dall'operatore economico, di attestazione del possesso dei requisiti di carattere speciale, se previsti;
- la consultazione del casellario ANAC;
- la verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC);
- la verifica dei requisiti speciali (ove previsti).

2. Resta inteso che sulle autodichiarazioni rese dagli operatori economici potranno essere effettuati controlli a campione nella misura del 10% degli affidamenti effettuati dal servizio competente per anno solare, in relazione agli affidamenti diretti effettuati. I controlli possono essere eseguiti tutte le volte che sorgano ragionevoli dubbi sulla veridicità di quanto dichiarato.
3. L'affidamento diretto deve comunque contenere espresse, specifiche clausole, che prevedano, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti:
   - la revoca dell'affidamento e conseguenti atti adottati;
   - il pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta;
   - l'incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o in alternativa, l'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto.
4. Nelle procedure di affidamento effettuate nell'ambito dei mercati elettronici la stazione appaltante deve verificare esclusivamente il possesso da parte dell'aggiudicatario dei requisiti economici e finanziari e tecnico professionali (*se richiesti*) ove i medesimi rientrino nel campione controllato dai gestori dei mercati elettronici. Nel caso, invece, in cui detti operatori economici aggiudicatari non ricadano nel citato campione, dovranno essere espletati tutti controlli riguardanti i suddetti requisiti di ordine generale.

Art. 19

Servizi di ingegneria e architettura

1. Per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura di cui all'articolo 157 del decreto legislativo n. 50 del 2016, di importo inferiore a € 40.000,00 il Corap potrà procedere ad effettuare apposita indagine di mercato, come sopra indicato.

2. Al fine di promuovere e incentivare l'accesso dei giovani professionisti, i contratti pubblici di cui al presente articolo di importo inferiore a 20.000,00 euro e che non presentano aspetti di particolare complessità tecnica o esecutiva, sono affidati, preferibilmente, nel rispetto dell'articolo 36 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e della legge regionale vigenti a giovani professionisti iscritti da meno di cinque anni al relativo albo o ordine professionale o a soggetti aventi caratteristiche equivalenti, in conformità alla legislazione vigente nello Stato membro dell'Unione europea di residenza.

CAPO III

ITER PROCEDIMENTALE PER GLI AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA DI IMPORTO SUPERIORE A € 40.000

Art. 20

Procedure affidamento di importo superiore a € 40.000,00

1. Gli appalti che hanno ad oggetto servizi, forniture e lavori di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e inferiore alle soglie di cui all'art. 7 del presente regolamento, possono essere affidati tramite affidamento diretto, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, secondo le modalità di cui allo stesso art. 7 del presente regolamento.
2 Gli operatori economici dovranno essere individuati sulla base di indagini di mercato, *oppure* tramite albo fornitori ove costituito, oppure tramite estrazione a sistema tra gli operatori iscritti nella specifica categoria merceologica nel caso di utilizzo di mercati elettronici, nel rispetto dei principi generali sopra enunciati.

Art. 21

Determina a contrarre

1. Nella determina a contrarre vanno specificati:

a) l'interesse pubblico che si intende soddisfare;
b) le caratteristiche dei beni e servizi che si intendono acquisire;
c) l'importo massimo stimato dell'affidamento e la relativa copertura contabile;
d) la procedura che si intende seguire, con una sintetica indicazione delle ragioni;
e) i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte;
f) le principali condizioni contrattuali;
g) congruità del prezzo: può essere dimostrata alternativamente:
- mediante il confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici;
- mediante comparazione dei listini di mercato;
- mediante il confronto con offerte precedenti per commesse identiche o analoghe;
- mediante l'analisi dei prezzi praticati ad altre amministrazioni.

2. Nel caso di affidamenti diretti di importo superiori a € 40.000,00, e fino alle sogli di cui all'art. 7 del presente regolamento, il Corap si riserva la facoltà di procedere tramite determina a contrarre o atto equivalente in modo semplificato, ai sensi dell'art. 32, comma 2, secondo periodo, del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.. In tal caso nel provvedimento di affidamento diretto devono essere specificati i seguenti elementi:
h) l'oggetto dell'affidamento;
i) l'importo;
j) il fornitore;
k) le modalità di individuazione del fornitore;
l) il possesso dei requisiti di carattere generale;
m) il possesso dei requisiti di carattere speciale (nel caso).

Art. 22

Fasi della procedura

1. La procedura negli affidamenti di servizi, forniture e lavori, di cui al presente Capo III del regolamento si sviluppa su tre fasi:
a) lo svolgimento di indagini di mercato, *oppure* la consultazione dell'albo fornitori ove costituito oppure tramite individuazione degli operatori iscritti nella specifica categoria merceologica nel caso di utilizzo di mercati elettronici, per la selezione di operatori economici da invitare al confronto competitivo;
b) il confronto competitivo tra gli operatori economici selezionati e invitati e la scelta dell'affidatario;
c) la stipula del contratto, ove previsto.

Art. 23

L'indagine di mercato
La consultazione dell'albo fornitori

1. L'indagine di mercato, *oppure* la consultazione dell'albo fornitori ove costituito, oppure individuazione degli operatori in possesso dei necessari requisiti di qualificazione, nel caso di utilizzo di mercati elettronici, tiene conto del principio di rotazione.
2. La consultazione dell'Albo Fornitori, laddove istituito, avviene individuando la rosa di operatori iscritti nelle specifiche categorie ed in possesso dei requisiti di qualificazione, in funzione della procedura da indire e, ove questa sia composta di un numero di operatori superiore a quello indicato nella determina a contrarre, applicando il criterio della rotazione ovvero tramite sorteggio.

Art. 24

Il contenuto della richiesta di offerta

1. La richiesta di offerta deve contenere tutti gli elementi che consentono agli operatori economici di formulare l'offerta.
2. In linea di massima la richiesta deve contenere:
A) l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e prestazionali e il suo importo;
B) i requisiti generali, di idoneità professionale, e quelli economico-finanziari/tecnico-organizzativi ove previsti per la partecipazione alla gara *oppure, nel caso di operatore economico selezionato da un albo fornitori*, la conferma del possesso dei requisiti speciali in base ai quali è stato inserito nell'albo fornitori.
C) il termine di presentazione dell'offerta ed il periodo di validità della stessa;
D) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;

E) il criterio di aggiudicazione prescelto. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 95, comma 3, la stazione appaltante può procedere all'aggiudicazione dei contratti di importo inferiore alla soglia sulla base del criterio del minor prezzo ovvero sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
F) la misura delle penali (ove previste);
G) l'indicazione dei termini e delle modalità di pagamento;
H) l'eventuale richiesta di garanzie;
I) il nominativo del RUP;
J) lo schema di contratto ed il capitolato tecnico, se predisposti.

Art. 25

Servizi di ingegneria e architettura

1. Per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura di cui all'articolo 157 del decreto legislativo n. 50 del 2016, di importo superiore ad € 40.000,00 ed inferiore alla soglia di euro 215.000,00 il Corap utilizza l'elenco di operatori economici qualificati, accessibile dalla piattaforma telematica della Centrale regionale di committenza ove presente, oppure il RUP potrà procedere ad effettuare apposita indagine di mercato, come sopra indicato.
~~2.~~ Gli operatori economici vengono selezionati nel rispetto del principio della rotazione degli inviti e con l'applicazione di criteri oggettivi che tengono conto della loro pregressa capacità tecnico-professionale ed, eventualmente, economico-finanziaria
3. La rotazione va effettuata tenendo conto delle fasce di valore economico individuate all'art. 7 del presente regolamento.

Art. 26

Verifica dei requisiti

1. La verifica del possesso dei requisiti, autocertificati dall'operatore economico nel corso della procedura, è obbligatoria nei confronti del solo aggiudicatario.

Articolo 27

Norme di coordinamento e transitorie

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alle disposizioni legislative vigenti in materia.
2. Qualora intervenissero modifiche dell'apparato normativo di riferimento in contrasto con le norme di cui al presente regolamento, nelle more dell'adeguamento di quest'ultimo, troverà applicazione la normativa sovraordinata.

Articolo 28

Norme di rinvio ed entrata in vigore

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari in materia di Contratti Pubblici. Il presente Regolamento entra in vigore dell'atto di approvazione.